

ATTO COSTITUTIVO

3689/13

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di Settembre, in Castelpetroso (IS) alla Via Olmo, 1, si sono costituiti i signori:

- **Morale Luca**, nato a Napoli il 09/08/1985 e residente in Castelpetroso (IS) alla Via Olmo, 1; C.F. : MRLLCU85M09F839E;
- **Mario Santangelo**, nato a Catania il 21/02/1954 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Casacelle, 512; C.F. :SNTMRA54B21C351O;
- **Canfora Rosa**, nata a Marano di Napoli (NA) il 14/02/1958 e residente in Castelpetroso (IS) alla Via Olmo, 1; C.F.:CNFDRSO58B44E906S;

Articolo 1

Tra essi si costituisce un'associazione sportiva dilettantistica denominata "El Rio del Tango Associazione Sportiva Dilettantistica" che nel prosieguo del presente Statuto è indicata con il termine Associazione.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Castelpetroso (IS) alla Via Olmo, 1, ma potrà avere sedi societarie sportive presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali in altri luoghi.

Articolo 3

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha per scopo il miglioramento psico - fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività della danza in tutte le sue forme: classica, moderna, contemporanea, hip hop, danza di carattere, ecc.

L'associazione è altresì tenuta allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

1. perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
2. svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
3. partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui l'Associazione intende aderire;
4. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
5. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, somministrare alimenti e bevande in quanto attività annessa a quella istituzionale ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione a cui intende aderire, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

Articolo 4

L'Associazione è retta dalle norme che risultano dallo Statuto che si allega al presente atto.

Articolo 5

Viene nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:


- Morale Luca Presidente;
- Mario Santangelo Vice Presidente;
- Canfora Rosa Segretario;

Si decide di affidare pieni poteri di firma per l'amministrazione ordinaria e straordinaria al Presidente che sarà, quindi, dal giorno successivo alla data del presente atto, l'unico ad avere rapporti diretti con le banche, con le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione, con fornitori e con i terzi in genere assumendo naturalmente anche le responsabilità per le obbligazioni sociali che ne derivano.

Articolo 6

Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge in materia, nonché le norme speciali che regolano le Associazioni aventi lo scopo delle Associazione testé costituita.

Luca Morale
Mario Santangelo
Rosa Canfora



Accademia di Napoli
1912

STATUTO

EL RIO DEL TANGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "El Rio del Tango Associazione Sportiva Dilettantistica" che nel proseguo del presente Statuto è indicata con il termine Associazione.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

La sede della "El Rio del Tango Associazione Sportiva Dilettantistica" è in Castelpetroso (IS) alla Via Olmo, 1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha per scopo il miglioramento psico - fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività della danza in tutte le sue forme; classica, moderna, contemporanea, hip hop, danza di carattere, ecc.

L'associazione è altresì tenuta allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicata.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

1. perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
2. svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
3. partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui l'Associazione intende aderire;
4. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
5. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, somministrare alimenti e bevande in quanto attività annessa a quella istituzionale ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione a cui intende aderire, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4 - SOCI

I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Agenzia Entrate

00014542 00008A29 W0CKR001
00056830 29/09/2014 18:17:36
4578-00088 8837825167109877
IDENTIFICATIVO : 01122019939651

0 1 12 201993 565 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Agenzia Entrate

00014542 00008A29 W0CKR001
00056831 29/09/2014 18:17:31
4578-00088 6593950C2C896099
IDENTIFICATIVO : 01122019939640

0 1 12 201993 564 0



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate
00014542 00008A29 W0CKR001
00056830 29/09/2014 18:17:26
4578-00088 8837825067109022
IDENTIFICATIVO : 01122019935651

0 1 12 201993 565 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate
00014542 00008A29 W0CKR001
00056831 29/09/2014 18:17:31
4578-00088 6591950C2E896099
IDENTIFICATIVO : 01122019935640

0 1 12 201993 564 0

Agenzia dell'Entrate
Provincia di Napoli

Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione previa iscrizione alla stessa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione. Al soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'Associazione aderisce.

ARTICOLO 6 - DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- dimissione volontaria;

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi della Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

10/10/10
10/10/10
10/10/10

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

ARTICOLO 9 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, e-mail, fax, telegramma, raccomandata (anche a mano). Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo



gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva e comunque tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le assemblee dei soci;
- d) redigere i regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

Ai dirigenti è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Ha pieni poteri di firma per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, potrà avere rapporti diretti con le banche, con le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione, con fornitori e con i terzi in genere assumendo naturalmente anche le responsabilità per le obbligazioni sociali che ne derivano. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 15 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza

l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 16 - IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 17 - ENTRATE

Le entrate della Associazione sono costituite: a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività istituzionali; b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione non in contrasto con le finalità sociali.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione o anticipazioni dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

ARTICOLO 18 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni; b) dai trofei vinti.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altre società o associazioni con fini analoghi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione Sportiva e/o dall'Ente di Promozione a cui l'associazione è affiliata nel cui ambito territoriale ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

*Don M...
G...
C...*

